MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01

MARINI SPA

PARTE SPECIALE III

REVISIONE	DATA	OGGETTO	APPROVAZIONE
REV. 00	30/11/2021	PRIMA EMISSIONE	CDA MARINI del 30/11/2021
REV. 01	29/11/2024	SECONDA EMISSIONE	CDA MARINI del 29/11/24

PARTE SPECIALE III
IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MARINI SPA PER L'EVITAMENTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premessa

La presente Parte Speciale si riferisce anche ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra MARINI SPA (di seguito anche MARINI o la "Società") e la Pubblica Amministrazione.

Con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici, gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- nei pubblici ufficiali che a prescindere da un rapporto di dipendenza dello Stato o da altro ente pubblico esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa[1];
- negli incaricati di pubblici servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità[2].

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari del presente Modello dovrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza della Società per gli opportuni chiarimenti.

Di seguito vengono descritte, in sintesi, le singole fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24,25 e 25-decies del medesimo decreto.

1. TIPOLOGIE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CUI E' ASSOCIABILE LA RESPONSABILITA' AZIENDALE EX ARTT. 24 25 E 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001

Al fine di agevolare la piena conoscibilità da parte dei destinatari del Modello delle fattispecie penali incriminatrici richiamate dagli artt. 24, 25 e 25 decies del D.Lgs. 231/2001, si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del Codice Penale.

L'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 è stato modificato con la L. 9 ottobre 2023, n. 137, con l'introduzione dei delitti previsti da:

- art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti;
- art, 353 *bis* c.p., Turbata libertà della scelta del contraente.

a) Concussione, corruzione e collegati

Concussione (art. 317 c.p.)

---

[1] *Per "amministrativa" si intende la funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357, co. 2, cod. pen.).*

[2] *Per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358, co. 2, cod.pen.).*

«Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Il reato di concussione si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio costringono taluno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità mediante l'abuso della qualità e dei poteri. Il processo di formazione della volontà del soggetto passivo è, pertanto, alterato dalla pressione psicologica esercitata dall'agente, forte dello status e dei poteri che gli sono stati attribuiti. L'elemento caratterizzante la concussione è, infatti, la costrizione che viene posta in essere nei confronti del soggetto privato.

L'avverbio "indebitamente" che caratterizza la dazione o la promessa del soggetto passivo deriva dalla costrizione, dalla minaccia e/o dall'attuazione di un processo di suggestione, persuasione o inganno che convincano il privato della necessità di dare o promettere il denaro o l'utilità.

La coazione psicologica viene esercitata anche tramite minacce implicite, segni, allusioni, supportati dalla posizione di potere che l'agente può validamente esercitare in virtù della sua carica.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.».

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente a oggetto l'attività funzionale della pubblica amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico sevizio – nei casi previsti dall'art. 320 c.p. - e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste:

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa;
- da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.

L'art. 318 c.p. disciplina la cosiddetta "corruzione impropria", che si caratterizza per l'accettazione o la promessa di un'utilità indebita da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».

La fattispecie di "corruzione propria" è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incarico di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis)

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva

l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.».

La fattispecie di corruzione in esame punisce la condotta posta in essere al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali (magistrati, ausiliari del giudice od operatori di cancelleria) e i privati che con essi concorrono.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

«*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»

La fattispecie di induzione indebita in esame punisce, da un lato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando dello stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione, riceve indebitamente denaro o utilità e, dall'altro, il privato che dà o promette tale denaro o utilità che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

La condotta di "induzione" richiesta per la configurazione del delitto di "induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319 *quater* c.p., si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità, sempre che colui che dà o promette abbia la consapevolezza che tali utilità non siano dovute.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

«*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo*».

L'incaricato di pubblico servizio risponde sempre del reato di corruzione "propria" (legata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio) e del reato di corruzione "impropria", legata, invece, all'esercizio delle funzioni o dei poteri, a prescindere dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'Art. 318, nell'Art. 319, nell'Art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'Art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

La previsione in esame completa il quadro sanzionatorio per i soggetti coinvolti nelle fattispecie di reato di cui agli articoli sopra analizzati, prevedendo una disciplina apposita per il corruttore.

Il privato deve "dare" o "promettere" denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché questi compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri di ufficio, ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio (interpretazione derivante non dalla lettera dell'articolo stesso, ma dalla lettura delle disposizioni a cui si fa riferimento). La dazione o la promessa sono a "forma libera", determinate o determinabili nel "quantum". Il reato non si configura se la condotta del privato resta ignota al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Qualora sia certo il concorso del funzionario corrotto, è irrilevante che questi resti ignoto o che sia conosciuto o meno al corruttore, ossia nominativamente identificato o designato per grado e mansioni.

E' necessaria la coscienza e volontà di compensare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio con doni o promesse per il compimento dell'atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio. Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti.

In relazione all'ipotesi di "corruzione susseguente" rispetto alla condotta del soggetto corrotto, vale quanto già indicato nel commento dell'art. 319-ter c.p.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

«*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 c.p., ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319».

Con il termine offerta si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la promessa consiste nell'impegno ad una prestazione futura. Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), affinché sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa. Non è necessario, perciò, che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria (delitto consumato) e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.

Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima, il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva, il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari, internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

«*Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali 6.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.».

La corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo legge, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.)

« Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.».

Il reato di traffico di influenze illecite punisce chi, in fase prodromica al compimento di una condotta corruttiva, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico agente, si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.
L'ambito di applicazione della fattispecie è connotato da una clausola di riserva che consente l'applicazione della norma "318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis", rendendo ancora più chiara la funzione prodromica del reato di traffico di influenze illecite rispetto alla corruzione.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

«*Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p.] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p.p. 31].*
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065 [c.p. 29, 32].
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357] o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [c.p. 63]. »

Il reato di cui all'art. 353 c.p. è stato introdotto dal D.L. 105/2023.

Il reato di turbata libertà degli incanti è un reato plurioffensivo, andando la condotta criminosa a ledere da un lato il buon andamento della P.A., sotto il profilo della garanzia di una libera concorrenza nelle gare organizzate dagli enti pubblici, dall'altro la libertà dei soggetti privati a partecipare alle procedure di cui la norma fa menzione.

La turbativa d'asta è incide sulla libera concorrenza in funzione del perseguimento del buon andamento della PA inteso quale interesse pubblico al raggiungimento del miglior risultato possibile e al diritto individuale all'uguaglianza competitiva; è un reato di pericolo concreto, in quanto, le condotte sono di tipo collusivo, violento o decettivo devono manifestarsi in una minaccia concreta per la libera concorrenza, determinando un rischio di alterazione del corso degli incanti; è un reato a dolo generico ovvero deve essere commesso con la coscienza, la volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

«*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della*

pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.»

Il reato di cui all'art. 353 bis c.p. è stato introdotto dal D.L. 105/2023.

Il reato di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente a differenza del reato di Turbata liberà degli incanti, riguarda la fase di indizione della gara e, segnatamente quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti.
Si tratta di un reato di pericolo la cui configurabilità prescinde dalla realizzazione, il perfezionamento richiede solo che sia posta in essere concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di tale bando venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

b) Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione mediante frode

Truffa ai danni della PA (art. 640 c. 2, n.1 c.p.)
«*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29]*
.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63] :
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162];
2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente».

Il reato di truffa si verifica quando il soggetto attivo pone in essere artifizi o raggiri al fine di indurre taluno in errore, allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto a danno di terzi.
Ai sensi del D. Lgs. 231/01 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
«*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.».

Il reato di frode informatica ha la stessa struttura e quindi gli stessi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta del soggetto attivo (ossia di colui che compie il reato) coinvolge non una persona fisica, ma il sistema informatico o telematico di pertinenza della stessa.
Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia la Pubblica Amministrazione.

c) Reati legati all'erogazione di denaro pubblico

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
«*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*».

La truffa in questione consiste nel simulare requisiti che in realtà non si hanno, al fine di conseguire sovvenzioni o finanziamenti erogati da enti pubblici. L'interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell'oggetto della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati ecc.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

« *Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*».

L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini d'incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione. La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso.

Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.)

« *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*».

La norma inizia con una clausola di riserva ("salvo che il fatto non costituisca il reato di cui all' art. 640 bis "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"). La condotta incriminata consiste nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, ovvero nell'omissione di informazioni dovute, al fine di conseguire l'erogazione pubblica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.c.).
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.»

2. MAPPATURA DELLE AREE E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

La mappatura delle aree operative della Società, svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale ed una serie di interviste e sessioni di rilevazione su operatori "chiave" risultanti dall'organigramma aziendale, ha consentito di individuare i processi sensibili ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. 231/2001.
L'elemento essenziale delle varie e possibili forme di responsabilità e delle relative aree di rischio per l'ente, è rappresentato dalla mancata adozione di un'adeguata organizzazione aziendale e di un sistema di segregazione delle aree, in grado di individuare preventivamente ed impedire la realizzazione di condotte di violazione delle regole di comportamento e, dunque, di evitare la commissione di reati.

Area sensibile	Rischio Reato	Descrizione esemplificativa delle modalità di accadimento
AFC	**Corruzione e collegati**	I reati di corruzione o istigazione alla corruzione potrebbero essere commessi al fine di influire illecitamente sulla P.A., in sede di verifiche ispettive da parte della GdF, dell'Agenzia delle Entrate o di altri organi esterni. Inoltre, in astratto, le operazioni di tesoreria e finanza (apertura e/o chiusura di conti correnti; pagamenti od incassi e relativa registrazione in contabilità generale; riconciliazione dei conti bancari, ecc.) costituiscono potenziali modalità di supporto alla commissione dei reati di corruzione o false comunicazioni sociali. La prima ipotesi potrebbe verificarsi tramite l'apertura di conti correnti – anche se intestati a prestanome o società fiduciarie – su cui eseguire bonifici a favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o persone da questi designati a titolo di compenso non dovuto per compiere, omettere e/o ritardare uno o più atti del loro ufficio, ovvero compiere uno o più atti contrari ai doveri del loro ufficio. Si noti che i reati di corruzione e collegati, laddove siano forieri di proventi economicamente apprezzabili, potrebbero altresì

		costituire in astratto un presupposto per il compimento del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter-1 cod. pen. In aggiunta, affinché tale ulteriore fattispecie criminosa si possa configurare, devono sussistere le seguenti circostanze: - che il denaro, i beni o altre utilità generati dai suddetti delitti vengano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; - che vengano creati ostacoli concreti alla identificazione della provenienza delittuosa dei citati proventi.
	Truffe e frodi ai danni della PA	Il reato di truffa ai danni della P.A. (art. 640, co. 2 n.1 c.p.) potrebbe configurarsi in astratto qualora i responsabili di MARINI, con artifizi o raggiri, quali, a titolo esemplificativo, alterazione e/o contraffazione della documentazione prodotta o rilascio di dichiarazioni non veritiere ai pubblici funzionari, inducano la Pubblica Amministrazione in errore procurando alla Società un ingiusto profitto. Il reato di truffa aggravata in danno della P.A. potrebbe ravvisarsi nelle fasi di elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni previste dalla normativa fiscale. Si noti che il reato di truffa ai danni della P.A., laddove sia foriero di proventi economicamente apprezzabili, potrebbe altresì costituire in astratto un presupposto per il compimento del reato di autoriciclaggio di cui all'art.648-ter-1 cod. pen.. In aggiunta, affinché tale ulteriore fattispecie criminosa si possa configurare, devono sussistere le seguenti circostanze: - che il denaro, i beni o altre utilità generati dal suddetto delitto vengano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; - che vengano creati ostacoli concreti alla identificazione della provenienza delittuosa dei citati proventi.
	Traffico di influenze illecite	Nel processo in esame, ed in relazione alle gare pubbliche e/o attività di comunicazione istituzionale svolte da MARINI, il reato di traffico di influenze illecite potrebbe in via astratta configurarsi, quale condotta prodromica ad attività corruttive, a titolo meramente esemplificativo, nei casi in cui i referenti MARINI che intrattengono rapporti con la PA/organi istituzionali sfruttassero le proprie relazioni indebitamente, per ottenere denaro o altro vantaggio /utilità o per realizzare un'altra mediazione illecita. Affinché si configuri una responsabilità 231 per traffico di influenze illecite, la mediazione dovrebbe avvenire nell'interesse e vantaggio di MARINI (quindi, ad es. potrebbe configurarsi nei casi in cui la Società traesse un vantaggio economico dalla remunerazione percepita per la mediazione illecita effettuata; oppure laddove MARINI ottenesse vantaggi illeciti per la

		mediazione effettuata nell'ambito di gare pubbliche/attività di business). Si potrebbe configurare il reato in esame anche laddove MARINI desse o promettesse denaro o altra utilità altro illecito vantaggio patrimoniale ad un intermediario. Si noti che i reati di corruzione e collegati, laddove siano forieri di proventi economicamente apprezzabili, potrebbero altresì costituire in astratto un presupposto per il compimento del reato di autoriciclaggio di cui all'art.648-ter-1 cod. pen.. In aggiunta, affinché tale ulteriore fattispecie criminosa si possa configurare, devono sussistere le seguenti circostanze: - che il denaro, i beni o altre utilità generati dai suddetti delitti vengano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; - che vengano creati ostacoli concreti alla identificazione della provenienza delittuosa dei citati proventi.
	Turbata libertà degli incanti	Il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p., potrebbe in via astratta configurarsi, quale condotta prodromica ad attività corruttive, a titolo meramente esemplificativo, nei casi in cui i dipendenti di MARINI S.p.A. con l'uso di violenza, minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impediscano o turbino le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private. La condotta, anticipata, deve essere tenuta al fine di condizionare la scelta del contraente. Affinché si configuri una responsabilità 231 la condotta dovrà essere posta nell'interesse e nel vantaggio di MARINI.
	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all'art. 353 bis c.p., potrebbe in via astratta configurarsi quale condotta prodromica assunta nell'interesse e nel vantaggio di MARINI, quando turbi la correttezza della procedura, ma non anche che il contenuto di tale bando venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.
HSE	**corruzione e collegati**	Il personale deputato potrebbe, in via astratta avere contatti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in occasione di verifiche ispettive ed accessi in generale. In tal caso, i reati di corruzione potrebbero essere commessi tramite offerta di denaro o altra utilità ai soggetti facenti funzione di P.U. o I.P.S. Si noti che i reati di corruzione e collegati, laddove siano forieri di proventi economicamente apprezzabili, potrebbero altresì costituire in astratto un presupposto per il compimento del reato di autoriciclaggio di cui all'art.648-ter-1 cod. pen.. In aggiunta, affinché tale ulteriore fattispecie criminosa si possa configurare, devono sussistere le seguenti circostanze:

		- che il denaro, i beni o altre utilità generati dai suddetti delitti vengano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; - che vengano creati ostacoli concreti alla identificazione della provenienza delittuosa dei citati proventi.

3. PROTOCOLLI DI VERIFICA E CONTROLLO DEI PROCESSI SENSIBILI - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.1 PREMESSA

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, di seguito vengono dettagliati i protocolli di controllo, diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, nella gestione dei processi sensibili sopra individuati.

3.2 PROTOCOLLI

Ciascun destinatario del Modello MARINI deve tenere comportamenti coerenti rispetto alle procedure formalizzate, nonché alle prassi aziendali rilevate in fase di Risk Assesment come di seguito elencate.

Le procedure aziendali devono essere condivise con tutti i dipendenti.

PROTOCOLLI SPECIFICI PER AREA

AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO:

- E' presente il Collegio Sindacale e la certificazione di bilancio viene curata da primaria Società di Revisione.
- Tutti coloro che sono preposti alla redazione dei documenti contabili societari debbono evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano integrare una qualunque fattispecie di reato, in termini di consumazione o di tentativo.
- Il bilancio deve essere redatto in conformità ai principi di legge e con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio. Con particolare riferimento alle poste valutative di bilancio (ad es. magazzino), devono essere adottati criteri di valutazione e di calcolo idonei sul piano tecnico e determinati sul piano normativo, nel pieno rispetto delle prassi contabili consolidate e generalmente accettate.
- Il CFO e il Responsabile dell'Area Amministrativa, così come gli amministratori ed i liquidatori (ove nominati), gli eventuali preposti alla redazione dei documenti contabili societari e, in genere, i dipendenti di MARINI hanno l'obbligo di (i) formare e redigere in modo corretto il bilancio, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, le altre comunicazioni previste dalla legge ed i prospetti informativi; (ii) osservare pienamente tutta la normativa societaria in tema di corporate governance.
- Per ogni dato e/o informazione rilasciati dalle funzioni aziendali per fini di redazione e predisposizione del bilancio o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, deve sussistere un sistema di tracciabilità in grado di far risalire all'ente che lo ha originariamente fornito.
- Il CFO e il Responsabile dell'Area Amministrativa hanno l'obbligo di esercitare e far esercitare all'interno della medesima area periodici controlli gerarchici sulle attività di gestione della documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione (o da Enti Pubblici, come Ministeri, Regioni, Comuni, Esercito, Enti di Formazione, etc.) o comunque quella afferente a rapporti,

contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione o con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi appartenenti ad un altro ente ed all'esecuzione dei medesimi rapporti, contratti o convenzioni.

- La gestione e la conservazione di ogni documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione (o da Enti Pubblici, come Ministeri, Regioni, Comuni, Esercito, Enti di Formazione, etc.) nonché di quella afferente a rapporti, contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione (o da Enti Pubblici, come Ministeri, Regioni, Comuni, Esercito, Enti di Formazione, etc.) o con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi appartenenti ad un altro ente deve essere affidata, per quanto possibile, alla responsabilità di almeno due (2) dipendenti. Il CFO e il Responsabile dell'Area Amministrativa hanno l'obbligo di effettuare, o di fare in modo che altri effettuino, regolari e periodici controlli a campione, circa la corretta tenuta della predetta documentazione, eventualmente, anche mediante verifica dei dati e delle informazioni contenute su apposito supporto informatico;
- Gli adempimenti ed i rapporti con enti pubblici competenti in materia societaria (Camera di Commerciò, Prefettura, Comuni etc.) devono essere gestiti da professionisti iscritti a specifici albi.
- Ogni transazione deve, preferibilmente, avvenire a mezzo bonifico bancario o comunque con modalità che assicurino la tracciabilità delle operazioni.
- I rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con gli uffici finanziari e fiscali devono essere gestiti dal CFO e dal Responsabile dell'Area Amministrativa, supportato dai consulenti fiscali.
- Occorre supportare ogni richiesta di acquisto con il budget di spesa approvato o con una richiesta di investimento approvata.
- I dipendenti che gestiscono la fase realizzativa di un finanziamento pubblico non devono avere autonomi poteri di spesa.
- La corretta modalità di gestione e sottoscrizione dei contratti di appalto è supportata da adeguata procedura interna.
- La gestione delle gare è disciplinata da adeguate procedure interne.
- Esistenza di un Flusso informativo periodico con l'OdV sui principali indicatori di processo che in astratto possono impattare sulla responsabilità 231.

HSE:

cfr. Protocolli trasversali

4. ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati in esame, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

- in generale, monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante audit dei processi a rischi;
- verifica del sistema di deleghe e procure;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi destinatario del Modello, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili;
- verifica delle segnalazioni eventualmente pervenute, anche in ottemperanza delle disposizioni e della procedura di whistleblowing;
- verifiche in merito alla gestione di eventuali ispezioni da parte della PA e acquisizione delle relative copie dei verbali di accesso;
- verifica del rispetto dei poteri e dei limiti di spesa da parte delle funzioni coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili;
- predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione di MARINI, al quale compete ogni decisione in merito alle sanzioni irrogabili (Cfr. Parte Generale – Sistema Sanzionatorio).